



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 25 aprile 2019 n.68
(Ratifica Decreto Delegato 25 gennaio 2019 n.18)

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visto il Decreto Delegato 25 gennaio 2019 n.18 –Disposizioni in materia di scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale – promulgato:

Visto l'articolo 65 della Legge 24 dicembre 2018 n.173;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.25 adottata nella seduta del 21 gennaio 2019;

Visti gli emendamenti apportati al decreto suddetto in sede di ratifica dello stesso dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 23 aprile 2019;

Vista la delibera del Consiglio Grande e Generale n.3 del 23 aprile 2019;

Visto l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005, gli articoli 9, comma 5, e 10 comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005 e l'articolo 33, comma 6 della Legge Qualificata n.3/2018;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il testo definitivo del Decreto Delegato 25 gennaio 2019 n.18 così come modificato a seguito degli emendamenti approvati dal Consiglio Grande e Generale in sede di ratifica dello stesso:

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SCAMBIO AUTOMATICO OBBLIGATORIO DI INFORMAZIONI NEL SETTORE FISCALE

Art. 1 (Finalità)

1. Il presente decreto delegato disciplina gli obblighi a cui devono sottostare le imprese multinazionali che rientrano nei requisiti di cui al successivo articolo 3 relativamente alla predisposizione e trasmissione annuale, secondo le modalità che verranno fissate agli articoli successivi, della rendicontazione Paese per Paese che riporti l'ammontare dei ricavi e gli utili lordi, le imposte pagate e maturate, congiuntamente ad altri elementi indicatori di un'attività economica effettiva secondo i modelli allegati al presente decreto delegato.

Art. 2 (Definizioni)

1. Ai sensi del presente decreto delegato si intende per:

- a) “gruppo di imprese”: un insieme di società, residenti e non residenti, collegate tramite la proprietà o il controllo, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera m), della Legge 16 dicembre 2013 n. 166, tenuto a redigere il bilancio consolidato ai fini della rendicontazione finanziaria secondo i principi contabili applicabili nella propria giurisdizione di residenza fiscale, o che vi sarebbe tenuto qualora le partecipazioni al capitale di una di queste imprese fossero negoziate in un mercato regolamentato;
- b) “residenza fiscale”: una impresa si considera fiscalmente residente nel territorio dello Stato qualora abbia la sede legale o la sede dell’effettiva direzione nel territorio dello Stato per la maggior parte del periodo di imposta;
- c) “gruppo multinazionale” o “gruppo di imprese multinazionali”: qualsiasi gruppo, diverso da un gruppo multinazionale escluso, che sia costituito da due o più imprese la cui residenza a fini fiscali risulti essere in giurisdizioni differenti oppure che sia composta da una impresa residente fiscalmente in una giurisdizione e che abbia obblighi tributari verso un’altra giurisdizione per le attività ivi svolte e realizzate attraverso una stabile organizzazione;
- d) “gruppo multinazionale escluso” o “gruppo di imprese multinazionali escluso”: un gruppo di imprese multinazionali i cui ricavi complessivi siano inferiori a 750 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello per cui è presentata la rendicontazione, come indicato nel bilancio consolidato relativo a tale periodo di imposta precedente;
- e) “entità appartenente al gruppo”:
 - i. una impresa distinta di un gruppo multinazionale che è inclusa nel bilancio consolidato del gruppo ai fini della rendicontazione finanziaria, o che sarebbe inclusa nel caso le partecipazioni al capitale di detta impresa fossero negoziate in un mercato regolamentato;
 - ii. una impresa esclusa dal bilancio consolidato del gruppo multinazionale unicamente a causa delle sue dimensioni o in base al principio di rilevanza;
 - iii. una stabile organizzazione di una impresa distinta del gruppo multinazionale di cui ai precedenti punti i) o ii), tenuta alla redazione di un bilancio distinto per la stabile organizzazione ai fini della rendicontazione finanziaria o ai fini normativi, fiscali o di controllo interno della gestione;
- f) “entità tenuta alla rendicontazione”: la controllante capogruppo, la supplente della controllante capogruppo o qualsiasi entità appartenente al gruppo di cui all’articolo 3 del presente decreto delegato, tenuta a presentare nella propria giurisdizione di residenza fiscale una rendicontazione Paese per Paese, conforme ai requisiti di cui all'articolo 5, per conto del gruppo multinazionale;
- g) “controllante capogruppo”: l’entità costitutiva che, congiuntamente
 - i. controlli, direttamente o indirettamente, una o più entità appartenenti allo stesso gruppo, che è tenuta a redigere il bilancio consolidato secondo i principi contabili generalmente applicabili nella propria giurisdizione di residenza fiscale, o che vi sarebbe tenuta qualora le partecipazioni al capitale di una delle imprese del gruppo multinazionale fossero negoziate in mercati regolamentati;
 - ii. non sia controllata, direttamente o indirettamente, da altra impresa del gruppo multinazionale o da altri soggetti tenuti all’obbligo di redazione del bilancio consolidato;
- h) “entità designata”: l’entità appartenente al gruppo multinazionale, designata come unica rappresentante della controllante capogruppo e tenuta a presentare la rendicontazione Paese per Paese quando si verificano i requisiti di cui all’articolo 3, comma 4;
- i) “supplente della controllante capogruppo”: l’entità appartenente al gruppo multinazionale indicata da detto gruppo ai sensi dell’articolo 3, comma 4 come unica sostituta della controllante capogruppo per presentare la rendicontazione Paese per Paese nella propria giurisdizione di residenza fiscale per conto del gruppo, quando si verifica una delle condizioni di cui all’articolo 3, comma 2 del presente decreto delegato;
- l) “periodo di imposta”: il periodo contabile annuale in relazione al quale la controllante capogruppo redige il bilancio consolidato del gruppo di imprese multinazionali;

- m) “periodo di rendicontazione”: il periodo di imposta i cui risultati finanziari e operativi sono riportati nella rendicontazione Paese per Paese, di cui all'articolo 5 del presente decreto delegato;
- n) “accordo internazionale”: la convenzione multilaterale sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale, sottoscritta dalla Repubblica di San Marino a Jakarta in data 21 novembre 2013 e ratificata con Decreto Consiliare 23 luglio 2015 n. 115, oppure qualsiasi convenzione o accordo fiscale bilaterale o multilaterale sullo scambio di informazioni fiscali, di cui la Repubblica di San Marino è parte e i cui termini forniscono la base giuridica per lo scambio, anche automatico, di informazioni fiscali tra giurisdizioni;
- o) “accordo qualificante tra autorità competenti”: un accordo stipulato tra i rappresentanti autorizzati di giurisdizioni facenti parte di un accordo internazionale, in virtù del quale si esige lo scambio automatico delle rendicontazioni Paese per Paese tra le medesime giurisdizioni, con riferimento alle giurisdizioni firmatarie. L'accordo multilaterale fra le autorità competenti concernente lo scambio di rendicontazioni Paese per Paese (CbC MCAA) firmato in data 10 ottobre 2018 dal Segretario di Stato per le Finanze e il Bilancio, le Poste, i Trasporti e la Programmazione Economica, equivale alla presenza di un accordo qualificante tra autorità competenti;
- p) “bilancio consolidato”: il bilancio di un gruppo multinazionale nel quale le attività, le passività, i redditi, i costi e i flussi di cassa della controllante capogruppo e delle entità appartenenti al gruppo sono presentati come quelli di un'unica entità economica;
- q) “inadempienza sistemica”: la situazione in cui una giurisdizione, pur avendo in vigore con la Repubblica di San Marino un accordo qualificante tra autorità competenti, ha sospeso lo scambio automatico, per motivi diversi da quelli indicati in tale accordo, oppure ha ripetutamente omesso di trasmettere automaticamente alla Repubblica di San Marino le rendicontazioni Paese per Paese in suo possesso, relative ai gruppi multinazionali di cui fanno parte società residenti fiscalmente nel territorio dello Stato, ovvero relative a stabili organizzazioni nella Repubblica di San Marino di società estere;
- r) “autorità competente”: l'Ufficio Centrale di Collegamento (CLO).

Art. 3

(Obbligo di rendicontazione Paese per Paese)

1. A decorrere dal periodo di imposta 2019 ciascuna società residente fiscalmente nella Repubblica di San Marino, controllante capogruppo di un gruppo multinazionale, è tenuta a trasmettere all'Ufficio Tributario una rendicontazione Paese per Paese, conforme ai requisiti di cui all'articolo 5, con riferimento al periodo di rendicontazione, entro il termine di cui all'articolo 6.
2. A decorrere dal periodo di imposta 2019, un'entità appartenente a un gruppo multinazionale, diversa dalla società controllante capogruppo, è tenuta a trasmettere all'Ufficio Tributario una rendicontazione Paese per Paese, conforme ai requisiti di cui all'articolo 5, con riferimento al periodo di rendicontazione, entro il termine di cui all'articolo 6 quando tale entità è fiscalmente residente nel territorio della Repubblica di San Marino e si verifica una delle seguenti condizioni:
 - a) la controllante capogruppo di un gruppo multinazionale non è obbligata a presentare la rendicontazione Paese per Paese nella propria giurisdizione di residenza;
 - b) la giurisdizione nella quale la controllante capogruppo è residente ha in vigore un accordo con la Repubblica di San Marino ma, alla scadenza indicata nell'articolo 6 del presente decreto delegato, non è ancora in vigore tra le giurisdizioni un accordo qualificante tra autorità competenti che preveda la trasmissione della rendicontazione Paese per Paese per il periodo fiscale oggetto di comunicazione;

c) si è verificata un'inadempienza sistemica della giurisdizione di residenza della controllante capogruppo che è stata comunicata all'entità appartenente al gruppo residente fiscalmente nel territorio della Repubblica di San Marino.

3. Nel caso in cui ci sia più di un'entità appartenente al gruppo multinazionale che sia residente ai fini fiscali nella Repubblica di San Marino e si verifichi una o più delle condizioni di cui al comma 2, il gruppo multinazionale può designare una di queste entità a presentare la rendicontazione Paese per Paese conformemente ai requisiti di cui all'articolo 5. Tale entità designata è tenuta a comunicare all'Ufficio Tributario che, con la trasmissione, si adempie agli obblighi di rendicontazione per conto di tutte le altre entità appartenenti al gruppo residenti fiscalmente nella Repubblica di San Marino.

4. In deroga alle disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo, anche quando si verificano una o più delle condizioni ivi previste, un'entità appartenente al gruppo non è tenuta a trasmettere la rendicontazione Paese per Paese se il gruppo multinazionale di cui l'entità fa parte ha predisposto una rendicontazione conforme ai requisiti di cui all'articolo 5, relativamente al periodo fiscale interessato, attraverso una supplente della controllante capogruppo che provvede a trasmettere la rendicontazione Paese per Paese alla sua giurisdizione di residenza fiscale entro il termine fissato all'articolo 6, e se tale rendicontazione soddisfa, congiuntamente, i seguenti requisiti:

- a) la giurisdizione di residenza fiscale della supplente della controllante capogruppo prevede l'obbligo di trasmissione della rendicontazione Paese per Paese conformemente ai requisiti di cui all'articolo 5;
- b) la giurisdizione di residenza fiscale della supplente della controllante capogruppo ha in vigore con la Repubblica di San Marino, alla scadenza indicata all'articolo 6, un accordo qualificante tra autorità competenti per la trasmissione della rendicontazione Paese per Paese;
- c) la giurisdizione di residenza fiscale della supplente della controllante capogruppo non ha notificato all'autorità competente della Repubblica di San Marino che si è verificata un'inadempienza sistemica;
- d) la giurisdizione di residenza fiscale della supplente della controllante capogruppo è stata informata dall'entità residente nella sua giurisdizione, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del presente decreto delegato, che la stessa riveste la qualifica di supplente;
- e) è stata fornita all'Ufficio Tributario una comunicazione ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del presente decreto delegato.

Art. 4 *(Notificazioni)*

1. Entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta oggetto di rendicontazione, l'entità appartenente al gruppo, residente fiscalmente nella Repubblica di San Marino, tenuta alla presentazione della rendicontazione Paese per Paese in qualità di controllante capogruppo, supplente della controllante capogruppo o entità designata, ne dà comunicazione all'Ufficio Tributario.

2. Entro il termine di cui al comma 1 del presente articolo, qualsiasi entità appartenente al gruppo, fiscalmente residente nella Repubblica di San Marino, diversa da quelle indicate nel medesimo comma 1, comunica all'Ufficio Tributario l'identità e la residenza, ai fini fiscali, dell'entità tenuta alla presentazione della rendicontazione.

3. Le comunicazioni di cui al presente articolo, sono effettuate con le modalità indicate nella circolare di cui all'articolo 5, comma 2.

Art. 5

(Rendicontazione Paese per Paese)

1. La rendicontazione Paese per Paese con riferimento ad un gruppo multinazionale contiene:
 - a) per ciascuna giurisdizione in cui opera il gruppo di imprese multinazionali, i dati aggregati di tutte le entità appartenenti al gruppo riguardanti i ricavi, gli utili o perdite al lordo delle imposte sul reddito, le imposte sul reddito pagate e maturate, il capitale dichiarato, gli utili non distribuiti, il numero di dipendenti e le immobilizzazioni materiali diverse dalle disponibilità liquide o mezzi equivalenti;
 - b) per ciascuna giurisdizione in cui opera il gruppo di imprese multinazionali, l'identificazione di ogni entità appartenente al gruppo multinazionale ivi residente, la giurisdizione fiscale di costituzione o di organizzazione, se diversa dalla giurisdizione di residenza fiscale, la natura dell'attività o delle principali attività svolte. Le stabili organizzazioni devono essere elencate con riferimento alla giurisdizione fiscale in cui sono situate, precisando l'entità giuridica a cui fanno capo.
2. Con circolare applicativa dell'Ufficio Tributario si definiscono le modalità, gli elementi e le condizioni per la trasmissione della rendicontazione Paese per Paese.

Art. 6

(Termine per la trasmissione della rendicontazione)

1. La rendicontazione Paese per Paese, sulla base dei modelli allegati al presente decreto delegato, è trasmessa all'Ufficio Tributario entro il 31 dicembre dell'anno successivo al periodo di rendicontazione.

Art. 7

(Scambio di informazioni)

1. Entro il 31 marzo del secondo anno successivo a quello del periodo di rendicontazione l'autorità competente, utilizzando il modello allegato al presente decreto delegato, trasmette ad ogni altra giurisdizione con la quale è in vigore un accordo qualificante le informazioni, di cui all'articolo 5 del presente decreto delegato, relative alle entità appartenenti al gruppo residenti o aventi una stabile organizzazione in tale altra giurisdizione.
2. Per il primo periodo oggetto di rendicontazione, in deroga al comma 1 del presente articolo, il termine è fissato al 30 giugno 2021.

Art. 8

(Uso e confidenzialità delle informazioni presenti nella rendicontazione Paese per Paese)

1. L'Ufficio Tributario può utilizzare la rendicontazione Paese per Paese ai fini della valutazione di un alto livello di rischio nella determinazione dei prezzi di trasferimento, nonché ai fini della valutazione di altri rischi collegati all'erosione della base imponibile ed al trasferimento degli utili e, se del caso, per analisi economiche e statistiche.

2. Le rettifiche dei prezzi di trasferimento da parte dell'Ufficio Tributario non si possono basare sulle informazioni di cui all'articolo 5 e scambiate ai sensi dell'articolo 7 del presente decreto delegato.

3. In deroga alle disposizioni del comma 2 del presente articolo, le informazioni di cui all'articolo 5 del presente decreto delegato possono costituire elementi per ulteriori indagini concernenti gli accordi sui prezzi di trasferimento o durante i controlli fiscali, a seguito dei quali possono essere opportunamente rettificata le basi imponibili.

4. L'Ufficio Tributario e l'autorità competente, nonché tutti i soggetti coinvolti nel processo di trasmissione ed elaborazione dei dati, assicurano lo stesso grado di riservatezza delle informazioni contenute nella rendicontazione Paese per Paese, rispetto a quanto stabilito ai sensi delle disposizioni della convenzione multilaterale per la mutua assistenza amministrativa in materia fiscale.

Art. 9

(Sanzioni pecuniarie amministrative e contestazione delle violazioni)

1. In caso di mancata trasmissione della rendicontazione di cui all'articolo 5 entro i termini di cui all'articolo 6 ovvero in caso di trasmissione di dati incompleti o non veritieri si applica, nei confronti dell'entità appartenente al gruppo, residente fiscalmente nella Repubblica di San Marino e tenuta alla presentazione della rendicontazione Paese per Paese, la sanzione pecuniaria amministrativa da un minimo di 10.000,00 euro a un massimo di 50.000,00 euro.

1 *bis*. Si applica la sanzione pecuniaria amministrativa pari a 8.000,00 euro nel caso in cui la rendicontazione di cui all'articolo 5 sia presentata oltre i termini in esso previsti.

1 *ter*. La sanzione di cui al comma 1 *bis* è ridotta nella misura del:

a) 50% in caso di ritardo pari o inferiore a giorni 15;

b) 30% in caso di ritardo superiore a giorni 15 e inferiore a giorni 30.

1 *quater*. La rendicontazione di cui all'articolo 5 presentata oltre il 31 marzo del secondo anno successivo a quello del periodo di rendicontazione comporta l'applicazione della sanzione di cui al comma 1.

2. L'accertamento e la contestazione delle violazioni, nonché l'applicazione delle sanzioni competono all'Ufficio Tributario.

3. L'azione di accertamento delle violazioni si prescrive dopo cinque anni decorrenti dalla data in cui è stata commessa la violazione.

4. La sanzione pecuniaria amministrativa è estinta mediante il versamento all'Ufficio Tributario di quanto dovuto nei termini indicati nell'ingiunzione di pagamento ai sensi dell'articolo 14 della Legge 28 giugno 1989 n. 68.

5. *Comma soppresso.*

6. *Comma soppresso.*

7. Qualora il soggetto sanzionato non provveda al pagamento della sanzione nei termini l'Ufficio Tributario avvia la procedura di riscossione tramite iscrizione a ruolo prevista dalla Legge 25 maggio 2004 n. 70.

8. L'iscrizione a ruolo avviene non prima di sei mesi dalla notifica del provvedimento sanzionatorio per il doppio della sanzione.

9. *Comma soppresso.*

Art. 10

(Norma transitoria – Entrata in vigore)

1. Nelle more della definizione dei requisiti di redazione del bilancio consolidato, le società fiscalmente residenti in territorio che fanno parte di un gruppo di imprese così come definito

all'articolo 2, sono tenute a presentare la rendicontazione Paese per Paese nel caso in cui, secondo la normativa vigente, i ricavi aggregati delle entità appartenenti al medesimo gruppo, relativamente all'anno precedente, siano pari o superiori a 750 milioni di euro.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 25 aprile 2019/1718 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Nicola Selva – Michele Muratori

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Guerrino Zanotti

Tabella 2 – Elenco di tutte le Entità appartenenti al gruppo di Imprese Multinazionali incluse in ciascuna aggregazione per giurisdizione fiscale

Denominazione del Gruppo di Imprese Multinazionali: Periodo di imposta interessato:																	
Giurisdizione fiscale	Entità appartenenti al gruppo residenti nella giurisdizione			Giurisdizione fiscale di costituzione o di organizzazione, se diversa dalla giurisdizione di residenza a fini fiscali	Attività principali												
	Ragione Sociale	Sede Legale	T.I.N.		Ricerca e Sviluppo	Detenzione o gestione dei diritti di proprietà intellettuale	Acquisti o appalti	Fabbricazione o produzione	Vendite, commercializzazione o distribuzione	Servizi di amm.ne, gestione o assistenza	Prestazione di servizi a parti non correlate	Finanziamento interno del gruppo	Servizi finanziari regolamentati	Assicurazioni	Detenzione di azioni o altri strumenti di capitale	Inattiva	Altro ¹
	1.																
	2.																
	3.																
	1.																
	2.																
	3.																

¹ Specificare nelle “Informazioni supplementari” (Tabella 3) la natura dell’attività dell’Entità appartenente al gruppo.

Tabella 3 – Informazioni supplementari

Denominazione del Gruppo di Imprese Multinazionali: Periodo di imposta interessato:
<i>Si prega di fornire ogni ulteriore informazione o spiegazione sintetica che si ritenga necessaria o che possa agevolare la comprensione delle informazioni obbligatorie fornite nella rendicontazione paese per paese.</i>